Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Sabato 28 gennaio** — **Numero 23**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 11 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto l'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, relativo alla tassa di bollo sulle vendite e somministrazioni di lusso;

Visti l'art. 119 del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, e l'art. 11 del suindicato Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, concernenti la tassa di bollo sulla vendita al pubblico di gemme e gioielli;

Ritenuta l'opportunità di facilitare le relazioni commerciali con l'estero in materia di esportazione di oggetti di lusso e di oggetti preziosi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167, è modificato come segue:

« La tassa di bollo sulle vendite degli oggetti di lusso non è del pari dovuta sugli oggetti di lusso di qualunque importo che vengano esportati dal Regno direttamente dai negozianti e fabbricanti.

« Nessun rimborso di tassa compete per gli oggetti di lusso esportati da chicchessia ».

Art. 2.

La tassa di bollo stabilita dall'art. 119 del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, e dall'art. 11 del citato Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 167, non è dovuta sugli oggetti preziosi di qualunque importo che vengano esportati dal Regno direttamente dai negozianti e fabbricanti.

Nessun rimborso di tassa compete per gli oggetti preziosi esportati da chicchessia.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli entreranno in vigore il 1° febbraio 1922, anche nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 13 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con quelli delle finanze, del tesoro e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, viene modificato come segue:

« Il ministro dell'industria e commercio è anche autorizzato ad effettuare la estinzione immediata delle obbligazioni di cui al primo comma provvedendo:

« *a*) per i pagamenti da effettuarsi in lire italiane mediante rilascio di buoni del tesoro ordinari e triennali per un valore attuale corrispondente a quello rappresentato dalla somma delle rate dovute;

« *b*) per i pagamenti da effettuarsi in lire sterline mediante l'emissione in una sola volta da parte del contabile del portafoglio di tanti pagherò quante sono le rate e con la scadenza delle rate stesse ».

Art. 2.

Le somme da corrispondersi dallo Stato, a norma degli articoli 1 e 6 del R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, saranno in tutto o in parte devoluti agli Istituti esercenti il credito navale, quando ad istanza dell'Istituto sovventore e dell'armatore o proprietario della nave sia notificata al Ministero dell'industria e commercio una dichiarazione comprovante la sovvenzione effettuata sul piroscafo, per il quale le somme predette sono dovute.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — SOLERI — DE NAVA — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2046 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, che delega al Governo di determinare le norme necessarie per la costituzione e il funzionamento degli Enti autonomi di bonifica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Ritenuto che quel Consiglio, mentre ha fatte alcune osservazioni agli articoli 2, 8, 10, 14 e 18 dello schema all'uopo approntato, riservando al Governo le decisioni definitive, ha espresso l'avviso che debba senz'altro procedersi alla modifica degli articoli 5 e 15 ed alla soppressione dell'art. 23;

Considerato che si è in gran parte tenuto conto dei rilievi del Consiglio di Stato agli articoli 2, 8, 10, 14 e 18; si è soppresso l'art. 23 e si sono modificati gli articoli 5 e 15, solo mantenendo in quest'ultimo articolo la prescrizione per la quale sono risoluti di diritto, con lo scadere dell'anno agrario, i contratti di affitto che l'Ente stimi incompatibili con l'esecuzione delle opere di bonificamento agrario;

Considerato che tale prescrizione non rappresenta, come ha ritenuto il Consiglio di Stato, una deroga alle norme relative alle risoluzioni dei contratti di affitto, ma è piuttosto l'applicazione e l'adattamento di disposizioni già contenute negli articoli 41 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647 e 12 del decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 461; e perciò deve considerarsi legittima;

Che essa è giustificata, in fatto, dalla necessità di evitare che i proprietari possano sottrarsi agli obblighi del bonificamento ed impedire all'Ente di attuare il proprio programma d'azione, stipulando contratti di affitto che sarebbe agevole formulare con tali modalità e durata da rendere impossibile l'esecuzione di opere di miglioramento agricolo;

Visto l'art. 1, n. 7, del R. decreto 14 novembre 1901, n. 466;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri dell'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per la costituzione ed il funzionamento degli Enti autonomi di bonifica, di cui all'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, secondo il testo vistato, d'ordine Nostro, dai ministri predetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — MAURI — BENEDUCE.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

REGOLAMENTO
per gli Enti autonomi di bonifica.

Art. 1.

Gli Enti autonomi di bonifica, istituiti a termini dell'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, sono amministrati da un Consiglio d'amministrazione.

Art. 2.

Il consiglio d'amministrazione è composto:

a) da due delegati, di cui almeno uno tecnico, del Ministero dei lavori pubblici;

b) da due delegati, tra cui uno tecnico agrario del Ministero di agricoltura;

c) dal direttore dell'Ente;

d) da un rappresentante delle Provincie interessate;

e) da un rappresentante dei Comuni interessati;

f) da due rappresentanti dei proprietari interessati pel caso previsto dall'art. 5.

Quando nei lavori abbiano considerevole importanza le questioni igieniche potrà essere chiamato a far parte del Consiglio d'amministrazione anche un delegato della Direzione generale della sanità.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione è scelto dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli dell'agricoltura e del lavoro.

Le indennità spettanti al presidente ed ai consiglieri sono determinate nel regolamento interno di cui all'art. 7.

Art. 3.

Il rappresentante delle Provincie e dei Comuni può essere scelto anche all'infuori dei componenti i Consigli comunali o provinciali.

La designazione è fatta dal Consiglio provinciale e dalla Deputazione provinciale coi poteri d'urgenza e rispettivamente dal Consiglio comunale o dalla Giunta municipale, se non esiste più di una Provincia o di un Comune interessato.

In caso diverso il prefetto della Provincia nella quale ricade la maggior parte del comprensorio della bonifica convoca separatamente tutti i presidenti delle Deputazioni provinciali e tutti i sindaci dei Comuni, o coloro che ne fanno le veci, invitandoli a designare il rappresentante in seno al Consiglio dell'Ente.

I presidenti delle Deputazioni provinciali ed i sindaci possono farsi rappresentare rispettivamente dal presidente o dal sindaco di altra Provincia o Comune interessato.

Ciascuno degli interessati scrive su una scheda il nome della persona che intende designare ed è ammesso a presentare tante schede quante sono le Provincie o i Comuni che rappresenta.

Il prefetto o un suo delegato, assistito dal più giovane dei convenuti che funge da segretario, procede allo spoglio delle schede, risolvendo le eventuali contestazioni, e dichiara eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti, e a parità di voti, il più anziano in età.

Il verbale dell'adunanza è firmato dal prefetto o dal suo delegato e dal segretario.

Art. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici stabilisce il termine entro il quale le Provincie e i Comuni devono procedere alla designazione del rappresentante e ne da comunicazione con lettera raccomandata a ciascuno di essi ed al prefetto della Provincia, nella quale ricade la maggior parte del comprensorio della bonifica.

Trascorso il termine inutilmente, il Ministero provvede direttamente alla nomina del rappresentante delle Provincie e dei Comuni.

Art. 5.

Quando l'Ente autonomo debba provvedere anche alla bonifica agraria del comprensorio, il prefetto della Provincia maggiormente interessata pubblica l'elenco delle proprietà comprese nel perimetro della bonifica e convoca con lo stesso manifesto di pubblicazione i proprietari interessati per la scelta di due loro rappresentanti in seno al Consiglio.

Fino a tre giorni prima della data dell'adunanza possono essere presentati reclami contro l'elenco per solo titolo di inclusione od esclusione dal perimetro e di essi decide il prefetto.

I gravami in via amministrativa o giudiziaria contro le decisioni del prefetto come contro il decreto Ministeriale di nomina non hanno effetto sospensivo.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dalle norme dell'articolo 5 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255.

Se nell'adunanza non intervenga un numero di proprietari tale da rappresentare almeno la metà della superficie inclusa nel perimetro della bonifica, la designazione non può essere fatta e vi provvede con suo decreto il Ministero dei lavori pubblici, nominando due proprietari cui siano rispettivamente int stati in catasto la maggiore e la minore superficie dei terreni da bonificare.

Art. 6.

Con il regolamento interno sarà stabilito per ciascun Ente la durata in carica dei consiglieri di amministrazione e del presidente.

Alla surrogazione si procede con le stesse modalità stabilite per la prima designazione.

I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 7.

Il Consiglio d'amministrazione delibera:

a) sui bilanci;

b) sui provvedimeni relativi al personale;

c) sul programma e sui progetti dei lavori;

d) sulle vertenze in corso d'opere ed in genere su tutte le materie attribuite dal regolamento interno alla competenza del Consiglio.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il regolamento interno è presentato dall'Ente, entro sei mesi dal dì della sua costituzione, al ministro dei lavori pubblici per esse e da questo approvato, di concerto col ministro dell'agricoltura.

Art. 8.

Il direttore è nominato dal ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello per l'agricoltura, tra persone di speciale competenza. All'atto della sua assunzione è concordato un premio da corrispondergli ad opere ultimate, che sarà ridotto proporzio-

nalmente in rapporto al numero degli anni che occorreranno in più del previsto per il compimento della bonifica.

Il direttore è il capo dei servizi tecnici ed amministrativi dell'Ente.

A servizio dell'Ente possono essere distaccati funzionari dell'Amministrazione dello Stato, scelti preferibilmente tra quelli collocati in disponibilità agli effetti della legge 13 agosto 1921, n. 1030.

L'assunzione di altro personale è fatta normalmente dal direttore mediante contratti a termine.

Art. 9.

Il presidente ha la rappresentanza giuridica dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio davanti a qualsiasi magistrato o collegio arbitrale.

La Regia avvocatura erariale è però autorizzata a rappresentare e difendere l'Ente in tutti i giudizi avanti le autorità giudiziarie, collegi arbitrali e giurisdizioni speciali, purchè il Ministero dei lavori pubblici, su domanda dell'Ente stesso, rivolga di volta in volta speciali richieste all'Avvocatura erariale medesima.

Gli onorari e le competenze da corrispondere all'Avvocatura dall'Ente sono liquidati a norma di legge.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente può delegare un suo funzionario, tra quelli appartenenti all'Amministrazione dello Stato, a stipulare in forma amministrativa i contratti di appalti e forniture che interessino l'Ente stesso. I diritti relativi, da liquidarsi secondo la tabella annessa alla legge sull'ordinamento del notariato, devono essere versati all'Ente.

Al funzionario rogante sarà corrisposta una indennità annua nella misura che sarà fissata dal regolamento interno dell'Ente.

È concesso all'Ente la esenzione da ogni tassa e diritto fiscale per gli atti che lo riguardano, nonchè ogni altra facilitazione o beneficio anche non tributario concesso dalle vigenti leggi ad Enti che eseguano opere pubbliche.

Art. 11.

Nel decreto Reale con cui ciascun Ente è costituito a termini dell'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, sono indicati gli scopi dell'Ente ed il territorio al quale si estende la sua attività.

Oltre alle opere di bonifica idraulica, l'Ente dovrà provvedere alle sistemazioni idrauliche e forestali connesse col bonificamento, e, in luogo dei Comuni e delle Provincie, anche alla viabilità ordinaria.

Possono pure essere affidati all'Ente i lavori di trasformazione agraria del comprensorio da bonificare, comprese le opere di grande e piccola irrigazione e le strade rurali.

Art. 12.

La contabilità e tutti gli atti relativi alle opere affidate a ciascun Ente sono consegnate dagli uffici competenti al direttore dell'Ente stesso su disposizione del ministro dei lavori pubblici e l'Ente sottentra nella direzione e nell'esecuzione delle medesime con le norme del presente decreto.

Similmente il ministro dei lavori pubblici potrà disporre che siano consegnati all'Ente nello stato in cui si trovano i progetti in corso di compilazione con tutti gli atti relativi.

Art. 13.

Entro sei mesi dalla sua costituzione l'Ente redige il progetto di massima delle opere da eseguire e il piano di svolgimento dei lavori e lo presenta al ministro dei lavori pubblici che lo approva sentita la Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche.

Quando il progetto di massima contempli anche i lavori di trasformazione agraria, il relativo esame è fatto da un Comitato costituito dai presidenti della Commissione centrale anzidetta e della Commissione di vigilanza dell'Agro romano e da alcuni membri delle due Commissioni scelti in numero pari dagli stessi presidenti, il più anziano dei quali presiederà l'adunanza.

Il numero dei componenti del Comitato sarà stabilito d'accordo fra i due Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura.

Art. 14.

I progetti esecutivi delle opere compilati dall'Ente sono approvati dal ministro dei lavori pubblici su parere della Commissione centrale per le sistemazioni idraulico-forestali e per le bonifiche quando il loro importo complessivo di stima superi le lire 1.000.000 e dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente quando l'importo stia tra le L. 200.000 e 1.000.000.

I progetti il cui importo complessivo di stima non superi le L. 200.000 sono approvati dal presidente del Consiglio di amministrazione. Spetta parimenti al presidente l'approvazione dei progetti dell'importo non superiore a L. 1.000.000 quando costituiscano esecuzione di un progetto di massima debitamente approvato.

Devono però essere sottoposti all'approvazione del ministro dei lavori pubblici anche i progetti il cui limite di spesa non superi le L. 1.000.000 quando i lavori costituiscano parte di opere d'importo complessivo superiore a tale limite.

Devono parimenti essere sottoposte all'approvazione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente i progetti il cui limite di spesa non superi le lire 200.000 quando i lavori costituiscano parte di opere il cui importo complessivo stia fra le L. 200.000 e le lire 1.000.000.

Quando si tratti di semplice revisione di prezzi contrattuali la competenza per l'approvazione sarà regolata con le stesse norme di cui ai primi comma del presente articolo, applicando i limiti suddetti al solo importo della variazione di spesa.

Il Ministero dei lavori pubblici dovrà pronunciarsi nei casi di sua competenza entro il termine massimo di due mesi.

Nello stesso termine e negli stessi limiti di spesa, il Ministero per l'agricoltura provvede all'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di bonifica agraria, su parere del Comitato permanente della Commissione di vigilanza per l'Agro Romano.

L'approvazione si intende data con la decorrenza del termine.

Art. 15.

Spetta all'Ente autonomo gli sia assegnato anche il compito di provvedere alla bonifica agraria, a termini dell'art. 11, di eseguire direttamente le opere, come quelle stradali e d'irrigazione, che interessano più fondi, salvo a ripartirne la spesa fra gli interessati in ragione di beneficio.

Le rimanenti opere agrarie d'interesse individuale devono essere eseguite da ciascun proprietario.

All'uopo il presidente dell'Ente autonomo, appena approvato il progetto di massima, dà notizia a ciascun proprietario delle opere che deve eseguire, prescrivendogli un termine per la redazione dei progetti esecutivi da approvarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, per l'inizio e ultimazione dei lavori ed invitandolo a dichiarare per iscritto se intende assumersi la esecuzione delle opere o preferisca affidarla all'Ente autonomo.

In quest'ultimo caso, l'Ente, con lo scadere dell'anno agrario in corso, s'immette in possesso del fondo da bonificare, restando risoluti di diritto i contratti di affitto che l'Ente stimi incompatibili con l'esecuzione delle opere da compiere.

Il proprietario avrà diritto ad un canone annuo che, in difetto di accordo, sarà determinato in misura eguale al reddito netto effettivamente ricavato dall'Ente e verrà corrisposto entro un mese dalla fine di ciascun anno agrario.

In caso di contestazione, l'importo di tale reddito è liquidato con decreto del ministro per l'agricoltura.

I gravami in via amministrativa o giudiziaria in seguito ai prov-

vedimenti, di cui al presente articolo, non hanno effetto sospensivo.

Art. 16.

Quando i proprietari, dopo di aver dichiarato di assumere la esecuzione delle opere, non le comincino nei prescritti termini o, iniziate, le conducano, a giudizio esclusivo del direttore dell'Ente, con irregolarità o lentezza, l'Ente si sostituisce agli inadempienti, immettendosi nel possesso dei beni nei modi previsti dal precedente articolo.

È fatta salva la facoltà di procedere all'espropriazione dei terreni a termini dell'art. 17 del R. decreto 28 novembre 1919, numero 2405.

Art. 17.

In tutti i casi nei quali l'Ente si sostituisce ai proprietari nella esecuzione delle opere di bonifica agraria spettano ad esso le facoltà e i benefici che le vigenti leggi sulla bonifica dell'Agro Romano attribuiscono ai proprietari.

L'onere dell'ammortamento dei mutui contratti dall'Ente per la esecuzione della bonifica agraria resta a carico di ciascun fondo per la parte che lo riguarda e alla riscossione delle somme dovute per tal titolo si provvede a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 30 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647.

Art. 18.

L'esercizio finanziario dell'Ente incomincia dal 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente da presentarsi non più tardi del 30 aprile di ciascun anno, sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello di agricoltura, quando l'Ente abbia il compito di provvedere anche alla bonifica agraria.

Nel bilancio preventivo dell'Ente sarà tenuta distinta la parte di spesa che in base alle leggi vigenti deve essere sostenuta dallo Stato, da quella che è a carico di altri Enti o di proprietari interessati.

Con l'approvazione del bilancio, il Ministero dei lavori pubblici o dell'agricoltura, secondo la rispettiva competenza, assumono annualmente l'impegno della parte di spesa che è a loro carico, ponendola a disposizione dell'Ente.

I detti Ministeri hanno poi facoltà di anticipare la parte di spesa a carico degli Enti o proprietari interessati, salvo ad esigerne il rimborso nei tempi e modi di legge.

Qualora, per l'insufficenza dei fondi autorizzati, non fosse possibile provvedere in tutto o in parte alla spesa prevista nel preventivo, l'Ente provvede al finanziamento con mutui il cui servizio di ammortamento è assunto dai detti Ministeri secondo la rispettiva competenza. I contratti di mutuo saranno all'uopo sottoposti alla preventiva approvazione Ministeriale.

Art. 19.

Per la contabilità e collaudazione dei lavori si osservano dall'Ente le norme in vigore per le opere di conto dello Stato.

Art. 20.

La gestione amministrativa e contabile dell'Ente è sottoposta alla vigilanza dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e del tesoro, i quali a tale scopo potranno, quando lo ritengano opportuno, delegare propri funzionari per ispezioni.

Art. 21.

Nel più breve termine possibile ed in ogni caso non oltre l'anno dalla sua costituzione, l'Ente compila l'elenco delle proprietà comprese ne' perimetro della bonifica.

Approvato il bilancio consuntivo, la parte della spesa sostenuta che per le leggi in vigore è a carico dei proprietari è messa in riscossione con appositi ruoli da rendersi esecutori dal Ministero dei lavori pubblici o da quello per l'agricoltura.

La parte di spesa che è a carico delle Provincie e dei Comuni è notificata a questi Enti perchè provvedano al pagamento delle somme dovute, nel termine da stabilirsi dal ministro dei lavor pubblici.

Art. 22.

Quando la bonifica sia prossima a compimento, l'Ente cura la costituzione del Consorzio che dovrà assumere la manutenzione delle opere di bonifica idraulica secondo le norme del capo II, sezione III, del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255.

In pari tempo promuove, a norma del titolo II della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*), la classifica e la consegna alla Provincia e ai Comuni delle strade costruite che abbiano i caratteri di strade provinciali o comunali.

Alla consegna delle opere di bonifica agraria ai proprietari singoli, od agli eventuali Consorzi stradali o di irrigazione, l'Ente provvede secondo le norme che saranno stabilite, caso per caso, col decreto di costituzione o con provvedimento successivo.

Ultimate e consegnate le opere, l'Ente cessa da ogni funzione salvo ai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, secondo la rispettiva competenza, a provvedere alle operazioni di liquidazione e di stralcio della gestione ed al servizio di ammortamento dei prestiti.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.
Il ministro per l'agricoltura
MAURI.
Il ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BENEDUCE.

Il numero 2052 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Visto il Nostro decreto 18 luglio 1912, n. 923, che fissa in lire una l'aliquota massima che la Camera di commercio e industria di Carrara è autorizzata ad imporre sui redditi industriali e commerciali che si producono nel proprio distretto;

Vista la deliberazione 15 aprile 1921, con la quale la Camera predetta chiede al Ministero per l'industria e commercio di essere autorizzata ad elevare per le maggiori esigenze del bilancio da L. 1 a L. 2 su ogni cento lire di reddito netto di ricchezza mobile il massimo d'aliquota che essa attualmente può applicare sui redditi della natura anzidetta;

Visto il R. decreto 21 agosto 1921, n. 1264, col quale la Camera di commercio e industria di Carrara è stata autorizzata ad applicare per il solo anno 1921 la tassa sugli esercenti industria e commercio nel proprio distretto con l'aliquota massima di L. 2 per cento sui redditi di natura industriale e commerciale che si producono nel distretto medesimo;

Ritenuto che permangono le condizioni per le quali venne accolta la richiesta della Camera di commercio di Carrara circa l'applicazione dell'aumento del massimo d'aliquota come sopra specificato;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Carrara è autorizzata ad applicare la imposta sugli esercenti industria o commercio nel proprio distretto con l'aliquota massima di lire due per cento sui redditi di natura commerciale e industriale che si producono nel distretto medesimo.

Art. 2.

Entro il limite massimo anzidetto la Camera medesima sottoporrà all'approvazione del Ministero per la industria e il commercio la misura effettiva dell'aliquota di imposta da applicare.

Art. 3.

Il predetto Nostro decreto 18 luglio 1912, n. 923, rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2056 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del disegno di legge riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1921-922 col quale è autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 300,000,000 per provvedere alla liquidazione di spese di guerra dell'Amministrazione della marina per l'esercizio suindicato ed a spese che possono occorrere fino al 30 giugno 1922 per diretta conseguenza della guerra, con facoltà al Governo del Re di effettuare nei limiti della indicata assegnazione trasporti di fondi ai capitoli dello stato di previsione medesimo, tanto di parte ordinaria quanto di parte straordinaria;

Vista la legge 31 luglio 1921, n. 1013;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1921-922, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 3. Ministero - Spese varie d'ufficio, ecc.	15.000 —
Cap. n. 7. Provvista di carta, di oggetti vari, ecc.	10.000 —
Cap. n. 14. Compensi per lavori straordinari, ecc.	150.000 —
Cap. n. 24. Indennità di trasferimento e missioni, ecc.	5.000 —
Cap. n. 32. Spese di trasferte e di missioni, ecc.	10.000 —
Cap. n. 39. Corpo R. equipaggi - Vestiario	2.000.000 —
Cap. n. 40. Corpo R. equipaggi - Viveri	8.000.000 —
Cap. n. 47. Indennità e spese per viaggi collettivi, ecc.	2.000.000 —
Cap. n. 49. Casermaggio - Corpi di guardia, ecc.	200.000 —
Cap. n. 50. Armamenti navali, ecc.	6.000.000 —
Cap. n. 51. Istituti di marina, ecc.	200.000 —
Cap. n. 56. Servizio ospedaliero per il Corpo R. equipaggi, ecc.	800.000 —
Cap. n. 63. Manutenzione di fabbricati, ecc.	2.000.000 —
Cap. n. 72. Combustibili per la navigazione, ecc.	22,800,000 —
Cap. n. 75. Spese generali pel funzionamento, ecc.	4.000.000 —
Cap. n. 81. Mercedi al personale lavorante, ecc.	8.000.000 —
Cap. n. 82. Spese varie pel personale lavorante	500.000 —
	56.690.000 —

In diminuzione:

Cap. n. 95. Spese per la guerra	56.690.000 —

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — BERGAMASCO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2058 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per il pensionato artistico di Roma, approvato con R. decreto 27 giugno 1909, n. 543, e modificato con R. decreto 20 dicembre 1919, n. 2643, e 15 luglio 1920, n. 1102;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° luglio 1920, e limitatamente a tutto l'esercizio 1922-923, l'assegno di L. 4500, stabilito col predetto R. decreto 28 dicembre 1919, n. 2643, pei pensionati artistici nazionali, è elevato a L. 6480 (lire seimilaquattrocentottanta).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

ello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque petti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

a raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 2008. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Ala di Stura (Torino) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 2011. Regio decreto 28 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Borsea deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2432,60 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 883, è elevato a L. 5532,60 a decorrere dal 1° settembre 1921.

N. 2012. Regio decreto 25 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Lenno, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2231,99 col Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 752, è elevato a L. 3031,99, a decorrere dal 1° ottobre 1919.

2013. Regio decreto 3 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Guardia Veneta deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 3738,94, col R. decreto 29 marzo 1914, n. 883, è levato a lire 10.562,94, a decorrere dal 1° settembre 1921.

N. 2014. Regio decreto 18 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la fondazione scolastica « Angelo Chiriatti » con sede in Martano (Lecce), viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 2016. Regio decreto 4 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, viene stabilito che agli Enti che concorrono al mantenimento della R. scuola industriale di Torino indicati nell'art. 2 del D. L. 24 febbraio 1918, n. 338, sia aggiunta la Camera di commercio e industria di Torino con un contributo annuo di L. 3000.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 dicembre 1921, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Tuglie (Lecce).

SIRE!

In seguito a gravi dissensi, che avevano fortemente scosso la compagine dell'Amministrazione di Tuglie, dieci dei venti consiglieri assegnati per legge, al comune, nel maggio scorso, presentarono le dimissioni, e poichè dei rimanenti un altro era dimissionario in precedenza, un secondo emigrato in America, ed un terzo non era mai intervenuto alle adunanze consiliari, mentre il sindaco era stato dal Consiglio di prefettura dichiarato contabile di fatto verso il Comune, e trovavasi inoltre denunciato all'Autorità giudiziaria, il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Il commissario ha eseguito una inchiesta sulle condizioni dell'Ente, e da essa sono emerse gravi colpe a carico degli amministratori, i quali hanno trascurato gli interessi del Comune, fatto mal governo della sua finanza, commesso partigianerie di ogni genere, e devono rispondere di gravi inadempimenti.

Contestati tali addebiti agli amministratori, questi hanno presentato deboli controdeduzioni, che non valgono ad eliminarli.

E poichè per tale operato si è diffuso nella popolazione un senso di malcontento verso gli amministratori, che ha dato luogo a vivaci incidenti e proteste, e fa temere tuttora di ulteriori perturbamenti, nè in queste condizioni dello spirito pubblico si ritiene opportuno procedere alle elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, si rende indispensabile, siccome ha pure ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 novembre corrente, provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario prefettizio.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Tuglie, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. Antonio Camardella è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato, per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'8 dicembre 1921 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di S. Caterina Jonio (Catanzaro).

Sire!

Una recente inchiesta disposta dal prefetto di Catanzaro sull'andamento dell'Amministrazione comunale di S. Caterina Ionio ha messo in luce non poche e non lievi irregolarità nella gestione della civica azienda ed in particolare in quella degli approvvigionamenti e consumi.

Anche gli altri servizi pubblici e specialmente l'illuminazione pubblica, la manutenzione del cimitero, la viabilità interna, la igiene, la pulizia urbana, sono stati tenuti in completo abbandono dagli amministratori i quali hanno dimostrato di essere poco solleciti dei pubblici interessi.

Privo di titolare è inoltre l'ufficio di segreteria, come dissestate sono le finanze comunali.

Ciò stante, perchè l'Amministrazione comunale, alla quale sono state contestate le risultanze degli accertamenti eseguiti, non ha dato giustificazioni sufficienti, si rende necessario - anche per ragioni di ordine pubblico, che potrebbe essere turbato dall'ulteriore permanenza al potere degli attuali amministratori - lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario che possa addivenire al riordinamento dell'azienda comunale.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza del 14 novembre corrente, l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Consiglio comunale di S. Caterina Jonio, in pr vincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. comm. Giuseppe Del Balzo Squillaccioti, è minato commissario straordinario per l' amminis zione provvisoria di detto Comune, fino all' inse mento del nuovo Consiglio comunale ai termi legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della cuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

AVVISO

Si avverte il pubblico che il giorno 13 febbraio prossimo, al ore 9, nei locali della Direzione generale del tesoro e, precis mente, in una sala al 2° piano, avranno inizio le operazioni p il secondo sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del teso settennali creati col R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1723.

Il detto sorteggio sarà effettuato a norma e con le modal stabilite dai decreti Ministeriali 7 e 13 luglio 1921 pubblica *Gazzetta ufficiale* del Regno rispettivamente del 9 e 16 luglio n. 161 e 167.

Roma, 26 gennaio 1922.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 22).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito p blico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, e sendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0 già 5 0[0	264362 1083112	35 — —	Gerini Taddeo fu Costantino, domiciliato in Ancona; con usufrutto a Cerruti *Elisabetta* fu Ignazio	Gerini Taddeo fu Costantino, domicil. in Ancona; con usufrutto a Cer *Carolina* fu Ignazio
3,50 0[0	689426	35 —	Zannoni *Alessandro* fu *Pietro-Valentino*, minore, sotto la patria potestà della madre, Orioli Maria fu Giovanni, vedova di Zannoni Pietro Valentino, domiciliato in Padenghe (Brescia)	Zannoni *Epifanio-Alessandro* fu *Valent.* minore, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si fida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non si notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 7 gennaio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZ

Direttore: DARIO PERUZY. **Tipografia delle Mantellate.** TUMINO RAFFAELE, *gerente responsa.*